



Ministero dello Sviluppo Economico

UFFICIO PER GLI AFFARI GENERALI E PER LE RISORSE
Divisione VI – Trattamento giuridico

Ministero dello Sviluppo Economico
Ufficio per gli affari generali e per le risorse
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0022427 - 12/10/2010 - USCITA

AL GABINETTO

AI DIPARTIMENTI

ALLE DIREZIONI GENERALI

ALLE DIVISIONI DELL'UFFICIO PER GLI AFFARI
GENERALI E PER LE RISORSE

per conoscenza

ALLE OO.SS.

LORO SEDI

Oggetto: Trasmissione per via telematica dei certificati di malattia.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, introdotto dall'articolo 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150
- Decreto interministeriale 26 febbraio 2010 - Definizione delle modalità tecniche per la predisposizione e l'invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia al SAC
- Circolare n. 1/2010/DFP/DDI dell'11 marzo 2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica
- Circolare n. 2/2010/DFP/DDI del 28 settembre 2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con le Circolari n. 1/2010/DFP/DDI dell'11 marzo 2010 e n. 2/2010/DFP/DDI del 28 settembre 2010, ha illustrato le modalità con cui le pubbliche amministrazioni devono applicare le disposizioni relative alla trasmissione telematica dei certificati medici per la giustificazione delle assenze per malattia dei propri dipendenti.

Tale disciplina è applicata in via esclusiva a decorrere dal 19 luglio 2010 e le disposizioni normative prevedono in particolare:

1. Soggetti tenuti alla trasmissione telematica

- i medici dipendenti del servizio sanitario nazionale;
- i medici in regime di convenzione con il servizio (di medicina generale, specialisti e pediatri di libera scelta).

Il nuovo regime di trasmissione telematica dei certificati riguarda anche i medici liberi professionisti, pur non essendo per gli stessi specificamente sanzionato il mancato utilizzo. Nelle more della messa a regime del sistema delle certificazioni, i dipendenti che, in linea e nei limiti di



quanto previsto nel comma 1 dell'articolo 55 septies del decreto legislativo 165/2001, si rivolgono ad un medico privato per la certificazione dell'assenza, dovranno chiedere allo stesso il certificato o l'attestato in forma cartacea e lo recapiteranno all'amministrazione secondo le tradizionali modalità.

Per i certificati di ricovero, di dimissione e di pronto soccorso, i medici, fino all'adozione di misure *ad hoc*, continueranno ad elaborare certificati in forma cartacea ed i dipendenti continueranno a recapitare o consegnare tempestivamente i certificati e gli attestati all'amministrazione di appartenenza secondo le tradizionali modalità.

2. Sistema di trasmissione dei certificati di malattia

- il certificato di malattia è trasmesso all'INPS, per via telematica, dagli stessi medici dipendenti del SSN o da quelli con esso convenzionati o dai medici liberi professionisti;
- l'INPS rende immediatamente disponibile, sempre per via telematica, all'amministrazione di appartenenza del lavoratore l'attestazione della malattia.

3. Oneri e vantaggi per il lavoratore

- la nuova disciplina riguarda il personale soggetto alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 165/2001 e non si applica al personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto;
- l'invio telematico effettuato dal medico soddisfa l'obbligo del lavoratore di recapitare o di trasmettere entro 2 giorni lavorativi successivi all'inizio della malattia l'attestazione di malattia alla propria amministrazione nei termini previsti dal vigente CCNL;
- il lavoratore deve dichiarare al medico di lavorare presso una delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 e deve fornire allo stesso l'indirizzo di reperibilità da inserire nel certificato, se diverso da quello di residenza (o domicilio abituale) in precedenza comunicato all'amministrazione;
- il medico rilascia al lavoratore copia cartacea del certificato di malattia telematico, contenente i dati della diagnosi, non accessibile al datore di lavoro, nonché copia dell'attestato di malattia, che non contiene la diagnosi ovvero, anche in alternativa, copia degli stessi in formato pdf alla casella di posta elettronica o posta elettronica certificata del lavoratore;
- nel caso in cui il medico non abbia la possibilità di effettuare le operazioni di cui al punto precedente, lo stesso dovrà comunicare al dipendente il numero di protocollo delle certificazioni emesse, anche tramite invio di un sms al numero di cellulare indicato dal dipendente medesimo, il quale potrà accedere, tramite il numero di protocollo e il proprio codice fiscale, al portale INPS per visualizzare la relativa documentazione;
- in caso di indisponibilità dei servizi telematici erogati dal sistema INPS, il medico rilascia al lavoratore il certificato in forma cartacea.

I dipendenti restano comunque sempre obbligati a comunicare all'Ufficio di appartenenza la propria assenza per malattia tempestivamente e comunque all'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica l'assenza, nonché l'indirizzo di reperibilità (qualora diverso dalla residenza o domicilio abituale) ai sensi dell'articolo 21 commi 8 e 11 del CCNL 1994-97.



4. Situazioni nelle quali l'amministrazione deve conoscere la diagnosi.

Nelle situazioni particolari in cui il datore di lavoro ha necessità di conoscere la diagnosi (ipotesi di esenzione dalla decurtazione della retribuzione e dal regime di reperibilità ai fini della visita fiscale):

- il medico certificante dovrà procedere ad elaborare il certificato in forma telematica, inserendo sul modello informatico tutti i dati e le informazioni necessari, utilizzando, se del caso, la finestra delle note, che è un campo libero;
- il certificato sarà trasmesso dal medico utilizzando i canali telematici consueti e l'amministrazione riceverà per via telematica l'attestato;
- il medico dovrà anche provvedere a stampare e consegnare al lavoratore copia del certificato cartaceo che il lavoratore avrà l'onere di far pervenire tempestivamente all'amministrazione secondo le tradizionali modalità.

Secondo questo processo, l'assenza dal servizio del dipendente verrà giustificata comunque mediante la trasmissione del documento informatico, mentre il regime giuridico dell'assenza sarà condizionato dalla ricezione della copia cartacea del documento da parte dell'amministrazione.

5. Adempimenti dell'amministrazione

Qualora l'Amministrazione, in qualità di datore di lavoro, abbia conoscenza della violazione delle norme relative alla trasmissione telematica dei certificati di malattia e, senza corrispondente trasmissione telematica da parte dell'INPS, riceva dal dipendente un attestato di malattia in forma cartacea, è tenuta a segnalare tale anomalia alla ASL di riferimento entro 48 ore dal ricevimento dello stesso, inviando apposita comunicazione alla casella di posta elettronica certificata dell'Azienda di riferimento del medico.

Si prega di assicurare la più ampia diffusione al personale della presente nota e si confida nella massima collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
(Roberto Massi)

E' in corso la procedura di accredito presso l'INPS, nonché l'individuazione dei soggetti che saranno abilitati all'accesso diretto al sistema INPS ai fini della consultazione dei certificati medici.